

Repertorio n. 1526/2016

CONVENZIONE QUADRO

TRA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA e **SEQIRUS S.R.L.** avente ad

oggetto la fornitura annuale - **Lotto n. 2**, vaccino split

trivalente, intramuscolo e **Lotto n. 3**, vaccino trivalente

adiuvato con MF59, occorrenti alle Aziende Sanitarie della

Regione, rispettivamente CIG 6734768A5C e 6734809C31.

Importo complessivo dell'affidamento, al netto dell'I.V.A.,

quanto al Lotto n. 2 pari ad euro 45.196,20

(quarantacinquemilacentonovantasei virgola venti) di cui euro

607,68 (seicentoseppe virgola sessantotto) per oneri della

sicurezza e quanto al Lotto n. 3 euro 171.396,00

(centosettantunomilatrecentonovantasei virgola zero zero) di

cui euro 1.036,80 (milletrentasei virgola ottanta) per oneri

della sicurezza.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L'anno duemisedici il giorno diciasette del mese di ottobre in

Cagliari presso gli uffici dell'Assessorato degli Enti locali,

finanze e urbanistica viale Trieste civico 186,

17 ottobre 2016

Dinanzi a me Dr. MASSIMILIANO DESOGUS Ufficiale Rogante della

Direzione generale degli enti locali e finanze, nominato con

determinazione del Direttore generale in data 4 maggio 2011 n.

REGISTRATO A
CAGLIARI

il
N°
con €

984,

sono comparsi i signori:

- LILLIU CINZIA, nata a Cagliari il 18 luglio 1971 domiciliata per la carica in Cagliari, viale Trieste civico 186, la quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Direttore del Servizio della Centrale regionale di committenza, presso la Direzione generale enti locali e finanze, nominata con Decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della regione in data 18 giugno 2015, n. 14.860/31 che in copia conforme d'ufficio trovasi allegato ad altro atto a mio rogito in data 14 ottobre 2016, repertorio n. 1525/2016 in corso di adempimenti, ed in rappresentanza della:

- **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**, Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, con sede in Cagliari viale Trento n. 69, codice fiscale 80002870923 **(di seguito, per brevità, nel corso del presente atto, anche "Regione" e "Appaltante")**.

- CAMBIAGGI MAURA, nata a Siena il 24 luglio 1956, domiciliata per la carica presso la sede della società di cui infra, la quale interviene al presente atto in qualità di procuratrice speciale della società:

- **"SEQIRUS S.R.L."**, con sede in Siena, via Fiorentina n. 1, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al registro imprese presso la C.C.I.A.A. di Siena 01391810528, numero

R.E.A. SI - 144141, capitale sociale euro 10.000,00

interamente versato, autorizzata al presente atto in virtù di procura speciale a rogito del Dr. Mario Zanchi, Notaio in Siena, in data 20 febbraio 2015 repertorio n. 33.854/16.164, che la procuratrice dichiara essere tutt'ora valida, efficace e non revocata e trovasi depositata presso la C.C.I.A.A. di Siena, **(di seguito nel corso del presente atto, per brevità, anche "Aggiudicatario" e "Appaltatore")**).

Detti comparenti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo,

Premettono

a) che con determinazione del 24 giugno 2016 n. 25.291/1.365 il Direttore del Servizio della Centrale regionale di committenza ha indetto una gara comunitaria a procedura aperta, informatizzata, finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro valevoli sull'intero territorio della Regione, articolata in quattro lotti:

- Lotto n. 1, vaccino split quadrivalente intramuscolo, con virus frammentati e inattivati, codice **CIG 673476363D**;

- Lotto n. 2, vaccino split trivalente, intramuscolo, codice **CIG 6734768A5C**;

- Lotto n. 3, vaccino trivalente adiuvato con MF59, codice **CIG 6734809C31**;

- Lotto n. 4, vaccino trivalente intradermico, codice **CIG 6734877451**, per la fornitura annuale di vaccino antinfluenzale

destinato alle Aziende Sanitarie della Regione, da

aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi

dell'art. 95 comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto

trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate;

b) che il presente atto ha ad oggetto il **Lotto n. 2** e il **Lotto**

n. 3;

c) che a seguito di gara esperita in data 9 agosto 2016,

presso la sede del Servizio della Centrale regionale di

committenza della Regione, è risultata aggiudicataria la

società Seqirus S.r.l. quanto **al Lotto n. 2** con il prezzo

offerto di **euro 45.196,20 (quarantacinquemilacentonovantasei**

virgola venti) e quanto **al Lotto n. 3** con il prezzo offerto di

euro 171.396,00 (centosettantunomilatrecentonovantasei virgola

zero zero). Importo a base d'asta rispettivamente euro

45.576,00 ed euro 171.720,00;

d) che con nota n. 33.294 dell'11 agosto 2016, il Direttore

della Centrale regionale di committenza ha comunicato di aver

disposto con determinazione in data 11 agosto 2016, n.

33.283/1.948 l'affidamento della fornitura in oggetto alla

suddetta società per i predetti importi e che con verbale

dell'11 ottobre 2016 è stata stabilita la piena efficacia

dell'aggiudicazione documenti che si allegano sotto la lettera

"A";

e) che l'Appaltatore si impegna ad eseguire, ai prezzi e alle

condizioni previste nella presente convenzione, contratti

attuativi conclusi a seguito della ricezione di Ordinativi di

fornitura emessi dalle singole Aziende Sanitarie;

f) che l'obbligo dell'Appaltatore di prestare quanto oggetto

della presente convenzione, sussiste fino alla concorrenza

dell'importo massimo spendibile, ai prezzi unitari, alle

condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;

g) che l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dalla

presente Convenzione e dai suoi allegati, nonché dal bando di

gara, dal disciplinare di gara e dagli allegati tutti, definisce

in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da

fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli

elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle

stesse e per la formulazione dell'offerta;

h) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per

la Regione nei confronti dell'Appaltatore, contenendo la

predetta Convenzione le condizioni generali delle prestazioni

richieste dalle singole Aziende Sanitarie che verranno

concluse con l'emissione dei relativi ordinativi di fornitura,

i quali nei limiti ivi previsti saranno per ciascuna fonte di

obbligazione;

i) che si è provveduto alla verifica del possesso dei

requisiti di ordine generale e di ordine speciale in capo alla

società e che tale verifica ha avuto esito positivo;

l) che pertanto si rende necessario addivenire alla stipula

del presente atto;

m) che la presente Convenzione e i singoli ordinativi di fornitura non possono essere ceduti, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs 50/2016;

n) che è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Azienda Sanitaria debitrice, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016;

o) che la rappresentanza legale e la firma della società Seqirus S.r.l. per l'atto in oggetto spettano alla procuratrice speciale, signora Cambiaggi Maura, come da me Ufficiale rogante verificato;

o) che la Regione ha consultato la Banca Dati Nazionale Antimafia B.D.N.A. ai fini della richiesta di nulla osta ex articolo 87 del D.Lgs 159/2011 (protocollo Ministero dell'Interno PR_SIUTG_Ingresso_0022565_20160823) come si evince dal documento informatico in formato pdf estratto dal sito della medesima autorità e che la B.D.N.A. ha comunicato l'insussistenza di cause interdittive e che comunque si procede alla stipulazione del presente contratto sottoponendolo a condizione risolutiva nel caso in cui intervenga informazione interdittiva antimafia a carico dell'Appaltatore.

Detta documentazione in copia, si allega al presente atto sotto la lettera "B";

m) che la suddetta società non ha dichiarato di voler

ricorrere al subappalto per le forniture in oggetto;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale

del presente atto, le parti, come sopra costituite, mentre

confermano gli atti e le operazioni richiamati nella

precedente narrativa che forma parte integrante del presente

contratto, convengono e stipulano quanto segue:

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati

nelle medesime premesse e nella restante parte del presente

atto, il Capitolato tecnico, l'elenco dei prodotti aggiudicati

all'Appaltatore e l'Offerta economica sono fonte delle

obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Titolo I

Articolo 1 - Oggetto e ammontare della Convenzione Quadro

1. La presente Convenzione Quadro definisce la disciplina

normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione

ed esecuzione del contratto per la fornitura annuale - **Lotto**

n. 2, vaccino split trivalente, intramuscolo - occorrente alle

Aziende Sanitarie della Regione, come meglio precisato nel

Capitolato tecnico.

2. Con la Convenzione Quadro, l'Appaltatore si obbliga

irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie alla

fornitura oggetto del presente atto, con le caratteristiche

tecniche e di conformità, nonché a prestare tutti i servizi

connessi, secondo le modalità indicate nel capitolato tecnico,

e nell'Offerta economica e allegate schede tecniche, nella

misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie contraenti

mediante gli Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti

dell'Importo massimo spendibile, pari a **euro 45.196,20**

(quarantacinquemilacentonovantasei virgola venti) IVA esclusa.

L'Aggiudicatario, altresì, ha indicato nella propria offerta

economica l'incidenza degli oneri da rischio specifico, pari a

euro 607,68 (seicentoseste virgola sessantotto);

3. La scadenza del singolo contratto, indipendentemente dalla

data di emissione del relativo Ordinativo di fornitura, dovrà

coincidere con quella della Convenzione, ovvero tutti gli

Ordinativi di fornitura emessi dalle singole Aziende Sanitarie

avranno la medesima scadenza, pari al 12° (dodicesimo) mese

successivo alla stipula della presente Convenzione.

4. Il valore dell'Ordinativo di fornitura sarà impegnativo per

le singole Aziende Sanitarie anche tenuto conto di quanto

previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

5. La Regione si riserva la facoltà di richiedere

all'Appaltatore, nel periodo di efficacia del presente atto,

l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore

per le forniture e servizi in favore della Pubblica

Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini

stabiliti nel presente atto. In particolare, nel caso in cui

prima del decorso del termine di durata della presente

Convenzione sia esaurito l'importo massimo spendibile, di cui al precedente comma 2, all'Appaltatore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo secondo quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

Titolo II

Articolo 1 - Oggetto e ammontare della Convenzione Quadro

1. La presente Convenzione Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto per la fornitura annuale - **Lotto n. 3, vaccino trivalente adiuvato con MF59, -** occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione, come meglio precisato nel Capitolato tecnico.

2. Con la Convenzione Quadro, l'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie alla fornitura oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità, nonché a prestare tutti i servizi connessi, secondo le modalità indicate nel capitolato tecnico, e nell'Offerta economica e allegate schede tecniche, nella misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie contraenti mediante gli Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell'Importo massimo spendibile, pari a **euro 171.396,00 (centosettantunomilatrecentonovantasei virgola zero zero)** IVA esclusa. L'Aggiudicatario, altresì, ha indicato nella propria offerta economica l'incidenza degli oneri da rischio

specifico, pari a **Euro 1.036,80 (milletrentasei virgola ottanta)**;

3. La scadenza del singolo contratto, indipendentemente dalla data di emissione del relativo Ordinativo di fornitura, dovrà coincidere con quella della Convenzione, ovvero tutti gli Ordinativi di fornitura emessi dalle singole Aziende Sanitarie avranno la medesima scadenza, pari al 12° (dodicesimo) mese successivo alla stipula della presente Convenzione.

4. Il valore dell'Ordinativo di fornitura sarà impegnativo per le singole Aziende Sanitarie anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

5. La Regione si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore, nel periodo di efficacia del presente atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture e servizi in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione sia esaurito l'importo massimo spendibile, di cui al precedente comma 2, all'Appaltatore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo secondo quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

Titolo III

Disposizioni comuni

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini della presente Convenzione Quadro s'intende per:

- D.Lgs 50/2016: Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

- Convenzione Quadro: (in breve Convenzione) il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

- Aziende Sanitarie: le Aziende Sanitarie e ospedaliere del territorio regionale presso le quali l'Appaltatore si impegna a fornire i beni richiesti;

- Aggiudicatario: l'Impresa, il Raggruppamento temporaneo d'impresе o il Consorzio aggiudicatari della procedura di affidamento della Convenzione Quadro con cui sarà sottoscritta la Convenzione medesima;

- Appaltatore: aggiudicatario della Convenzione Quadro dal momento in cui gli viene assegnato ed esegue i relativi Ordinativi di fornitura;

- Ordinativo di fornitura (i.e. contratto): il documento, disponibile sul portale nella sezione convenzioni, con il quale le Aziende Sanitarie comunicano la volontà di acquisire

le forniture, oggetto della Convenzione Quadro, impegnando

l'Appaltatore all'esecuzione della prestazione richiesta;

- Punto ordinante: gli uffici e, per essi, le persone fisiche

delle Aziende Sanitarie abilitate ad effettuare gli Ordinativi

di fornitura e le richieste di consegna, e che verranno da

ciascuna Azienda Sanitaria indicati;

- Sito: lo spazio *web* sul portale internet all'indirizzo

<http://www.sardegnaecat.it>, dedicato e gestito dalla Regione -

Servizio della Centrale regionale di committenza-, contenente

un'area riservata alle convenzioni stipulate.

- Importo massimo spendibile della Convenzione: l'importo a

base d'asta di ciascun lotto di riferimento;

Articolo 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione della fornitura, oggetto della presente

Convenzione Quadro e degli ordinativi di fornitura, è regolata

nell'ordine:

- dalle clausole della presente Convenzione Quadro e dagli

atti ivi richiamati, in particolare dal capitolato tecnico,

dall'offerta economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono

la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti

con l'Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni

contrattuali;

- dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni

riportati sul Sito di cui l'Appaltatore dichiara di avere

esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente

allegati, fanno parte del presente atto;

- dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016, dal Codice civile, dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;

- dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui l'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza;

2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell'offerta economica e le allegate schede tecniche, prevarrà quanto contenuto nel capitolato tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'offerta contenga, a giudizio della Regione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato tecnico e suoi allegati.

3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

4. L'Aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle

che potessero essere emanate in corso della Convenzione Quadro.

Articolo 3 - Documenti contrattuali

1. La Convenzione Quadro viene affidata sotto l'osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente atto, allegati compresi.

2. Fanno parte integrante e sostanziale della Convenzione Quadro anche qualora non siano qui allegati:

- il **Disciplinare di gara**;

- il **Capitolato Tecnico**;

- le **Offerte economiche**, (di seguito, per brevità, **Offerte**) che, in copia, si allegano al presente atto sotto la lettera "C";

- lo **Schema di Convenzione**;

3. Fanno altresì parte integrante e sostanziale di ciascun contratto, anche se non materialmente e fisicamente allegati al medesimo:

- la **Convenzione Quadro**;

- il **Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze** di cui all'articolo 26 commi 3 e 3 bis del decreto legislativo 81/2008, se previsto;

Articolo 4 -Utilizzo della Convenzione

1. L'utilizzo della Convenzione comporta la registrazione al sistema del Punto ordinante.

2. Le Aziende Sanitarie utilizzano la Convenzione mediante

l'emissione di Ordinativi di fornitura sottoscritti dai Punti ordinanti ed inviati all'Appaltatore, nei quali saranno indicate le quantità dei prodotti che acquisteranno nell'arco della durata degli stessi ordinativi; l'Appaltatore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di fornitura con le modalità di cui al successivo articolo 6.

3. È a carico dell'Appaltatore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora l'Appaltatore dia esecuzione a Ordinativi di fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la presente Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

Articolo 5 -Modalità e tempi di conclusione dei contratti

1. In considerazione degli obblighi assunti dall'Aggiudicatario in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Aziende Sanitarie si concludono con la semplice ricezione da parte dell'Appaltatore dei relativi Ordinativi di fornitura inviati dalle stesse Aziende Sanitarie.

2. Gli Ordinativi di fornitura devono essere firmati digitalmente e inviati dai Punti ordinanti esclusivamente tramite la piattaforma SardegnaCAT. L'Appaltatore non può dare seguito ad Ordinativi di fornitura che pervengano in modalità alternative a quella descritta nel presente comma.

3. Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all'Ordinativo di fornitura. L'Appaltatore è tenuto, entro **2 (due) giorni lavorativi**, a dare riscontro alle Aziende Sanitarie, attraverso il portale, dell'Ordinativo di fornitura ricevuto.

4. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di fornitura, l'Appaltatore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità di seguito stabilite e descritte dal Capitolato Tecnico e nell'Offerta dell'Aggiudicatario e nei luoghi esattamente indicati nell'Ordinativo di fornitura o nella singola richiesta di consegna.

Articolo 6 -Durata

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui ai Titoli I e II dell'articolo 1, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 5, la presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.

2. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Aziende Sanitarie possono aderire alla Convenzione, per emettere ordinativi di fornitura.

3. Le singole prestazioni ed i relativi servizi richiesti dalle Aziende Sanitarie mediante gli Ordinativi di fornitura avranno una durata massima corrispondente a 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di stipula della Convenzione.

4. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente atto.

Articolo 7 -Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. La procedura di gara ha ad oggetto mere forniture di prodotti, pertanto, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto ai sensi del predetto articolo non sussiste tale l'obbligo. Resta inteso che qualora l'Azienda Sanitaria contraente ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore, integrerà l'Ordinativo di fornitura.

3. È comunque onere dell'Appaltatore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria

attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

4 L'Appaltatore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda Sanitaria contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di fornitura da essa emesso.

5. L'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dalla Convenzione, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.

6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre e l'Appaltatore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei

confronti delle Aziende Sanitarie contraenti, o, comunque,

dalla Regione, per quanto di propria competenza, assumendosene

il medesimo Appaltatore ogni relativa alea.

7. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere

indenne la Regione e le Aziende Sanitarie da tutte le

conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme

e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie

vigenti.

8. L'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a

qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui

l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere

ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle

Aziende Sanitarie e/o da terzi autorizzati.

9. L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Regione, nonché

alle Aziende Sanitarie, per quanto di rispettiva competenza,

di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle

verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni

oggetto degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la

propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali

verifiche.

10. L'Appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata

comunicazione alle singole Aziende Sanitarie e/o alla Regione,

per quando di rispettiva ragione, di ogni circostanza che

abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla

Convenzione e ai singoli Ordinativi di fornitura.

11. Resta espressamente inteso che la Regione non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Aziende Sanitarie.

12. Inoltre, ogni Azienda Sanitaria contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di fornitura da ciascuna emessi.

Articolo 8 -Obbligazioni specifiche dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:

- fornire i prodotti oggetto della gara impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione alle condizioni, livelli e modalità stabilite nel capitolato tecnico;

- fornire esclusivamente prodotti uguali a quelli offerti in sede di gara, fatta salva la sostituzione per innovazione tecnologica;

- manlevare e tenere indenne la Regione, nonché le Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da difetti dei prodotti oggetto della gara, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

- osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Azienda Sanitaria contraente e dalla Regione, per quanto

di rispettiva ragione;

- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi referenti.

2 L'Appaltatore si obbliga ad eseguire la fornitura dei prodotti oggetto della gara in tutti i luoghi che verranno indicati negli ordini di consegna emessi da ciascuna Azienda Sanitaria contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione, fermo restando che le forniture dovranno essere eseguite con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.

3 L'Appaltatore è tenuto inoltre ad erogare i servizi accessori di seguito illustrati:

- Servizio di accesso dati su web: l'Appaltatore, al fine di pubblicare i prodotti nel sistema www.sardegnaecat.it nella sezione relativa alle Convenzioni, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, si obbliga a consegnare alla Regione -Centrale regionale di committenza-, la seguente documentazione:

a) la descrizione dei prodotti con le principali caratteristiche (schede tecniche) e il rispettivo codice identificativo;

b) le informazioni sull'azienda produttrice;

c) il numero di telefono, fax e indirizzo e-mail del Call Center.

Il catalogo dei prodotti da fornire, oggetto della Convenzione, e le ulteriori informazioni richieste, sarà visualizzato in una pagina web con i relativi prezzi di aggiudicazione e termini contrattuali. In tale pagina le Aziende Sanitarie potranno:

- a) scegliere il tipo e le quantità dei prodotti da ordinare, con relativo costo globale;
- b) produrre il documento Ordinativo di fornitura;
- c) inviare l'Ordinativo di fornitura in formato elettronico, firmato digitalmente.

All'Appaltatore verrà fornito un collegamento con il predetto Sito, anche al fine di:

- a) ricevere gli Ordinativi di Fornitura;
- b) monitorare costantemente il database degli Ordinativi di fornitura.

- Servizio di reportistica: l'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare a ciascuna Azienda Sanitaria, con cadenza mensile entro 10 (dieci) giorni dal termine del mese di riferimento, in allegato alla fattura emessa, un report di sintesi relativo al servizio erogato. Il report dovrà contenere anche calcoli statistici che permettano alle Aziende di conoscere il trend dei consumi in termini di costi e di quantità/qualità della fornitura. Resta inteso che ciascuna Azienda può richiedere

una reportistica personalizzata. I report dovranno pervenire alle Aziende/Distretti (per gli utenti di competenza) mediante trasmissione a mezzo PEC. L'Appaltatore si impegna ad inviare con cadenza semestrale alla Regione -Centrale regionale di committenza- una reportistica di sintesi che riporti i dati relativi a quantità e tipologia dei prodotti consegnati, numero utenti serviti e relativi costi per ciascuna Azienda Sanitaria, elaborazione di report specifici in formato elettronico e trasmessi in via telematica. La Regione si riserva la facoltà di applicare le penali, meglio precisate all'articolo Penali che segue, in caso di mancata produzione di tale reportistica. Il monitoraggio di tutte le attività relative alle Convenzioni potranno altresì essere effettuate anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, l'Appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio. In particolare i report semestrali devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) nome dell'Azienda Sanitaria contraente;
- b) valore delle fatture inviate alle Aziende Sanitarie;
- c) servizi richiesti dalle Aziende Sanitarie;
- d) numero dell'Ordinativo di fornitura generato dal sistema;
- e) valore dell'Ordinativo di fornitura;
- f) ogni altra informazione richiesta dalla Regione -Centrale

regionale di committenza.

- Call Center. Entro la data di stipula della Convenzione, l'Aggiudicatario è tenuto ad attivare e rendere operativo un servizio di call center mediante la predisposizione di un numero verde, numeri per servizi di addebito al chiamato oppure numeri geografici di rete fissa nazionale, numero di fax e indirizzo e-mail, impiegando un numero di operatori adeguato.

Il servizio dovrà fornire informazioni sui prodotti oggetto della Convenzione e sui relativi servizi relativi alla consegna, attivare le pratiche dei resi, etc. Tale numero deve essere attivo per tutto l'anno nelle giornate feriali nei normali orari d'ufficio per almeno otto ore lavorative giornaliere (indicativamente dal lunedì al venerdì, tra le ore 8.00 alle ore 18.00), ad eccezione di giorni festivi, giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio, seconda e terza settimana di agosto. Durante tali giorni deve comunque essere attiva una segreteria telefonica; i contatti in essa registrati si intenderanno ricevuti alle ore 9.00 del primo giorno lavorativo successivo, pertanto l'Appaltatore si impegna a contattare gli utenti nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della chiamata.

Le Aziende Sanitarie potranno rivolgersi all'Appaltatore per:

a) richiedere informazioni sui prodotti offerti nella

Convenzione;

b) richiedere lo stato degli ordini in corso e lo stato delle consegne;

c) inoltrare i reclami.

4 L'Appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere a ciascuna Azienda Sanitaria contraente (e/o alla Regione -Centrale regionale di committenza-) in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto.

5 L'Appaltatore si obbliga ad eseguire la fornitura dei prodotti oggetto della gara in tutti i luoghi che verranno indicati negli ordini di consegna emessi dall'Azienda Sanitaria contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione, fermo restando che le forniture dovranno essere eseguite con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.

6 L'Appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere a ciascuna Azienda Sanitaria contraente, le fatture relative a ciascun periodo di riferimento e la documentazione comprovante la prestazione delle forniture oggetto della fatturazione.

Articolo 9 -Modalità e termini di esecuzione della fornitura

- 1 Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinatorio di fornitura e successivi ordini di consegna, l'Appaltatore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli

stessi con le modalità di seguito stabilite e descritte dal

Capitolato tecnico e nell'offerta dell'Aggiudicatario ed

esattamente nei luoghi indicati.

2 L'Appaltatore è obbligato a dare esecuzione a tutte le

richieste di consegna, fornire qualsiasi quantitativo anche in

caso di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo

fatturabile o minimo d'ordine, salvo diverso accordo scritto

tra l'Appaltatore e l'Azienda Sanitaria.

3 Nel caso in cui l'Appaltatore non effettui la consegna dei

prodotti nel termine stabilito dal Capitolato tecnico, ovvero

8 (otto) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal giorno

successivo al ricevimento del medesimo ordine, l'Azienda

Sanitaria contraente, a decorrere dal giorno successivo alla

scadenza di detto termine di consegna, potrà procedere

all'acquisto presso terzi di tutti o parte dei prodotti non

consegnati, considerate le esigenze di interesse pubblico e la

necessità di concludere celermente la fornitura con espresso

diritto della medesima Azienda Sanitaria contraente di

applicare le penali di cui all'articolo Penali che segue,

fermo restando le clausole di risoluzione previste nel

prosiegua del presente documento.

4. Nel caso in cui l'Appaltatore non effettui la consegna dei

prodotti in urgenza nel termine stabilito di 2 (due) giorni

lavorativi dal ricevimento dell'ordine di consegna, l'Azienda

Sanitaria contraente, a decorrere dal giorno lavorativo

successivo alla data di ricezione/consegna del medesimo ordine, potrà procedere all'acquisto presso terzi di tutti o parte dei prodotti non consegnati, considerate le esigenze di interesse pubblico e la necessità di concludere celermente la fornitura con espresso diritto della medesima Azienda Sanitaria contraente di applicare le penali di cui al successivo articolo Penali che segue, fermo restando le clausole di risoluzione previste nel prosieguo del presente documento.

5. Nel caso in cui il ritardo della consegna dei prodotti siano riconducibili a cause di sopraggiunta e dimostrata impossibilità per l'Appaltatore di rispettare i tempi previsti, lo stesso deve darne immediata comunicazione entro 24 (ventiquattro) ore naturali e consecutive dalla ricezione della richiesta e l'Azienda Sanitaria contraente si riserva la facoltà di acquistare i relativi prodotti presso altri fornitori, nel rispetto della normativa vigente in materia di procedure di scelta del contraente, con diritto di rivalsa della medesima Azienda Sanitaria contraente su qualsiasi credito presente o pregresso vantato dalla ditta stessa per i conseguenti eventuali maggiori oneri. S'intende fatto salvo comunque il diritto di dichiarare la risoluzione del relativo contratto.

6. Qualora i prodotti oggetto di un ordine di consegna vengano consegnati presso indirizzi diversi rispetto a quanto indicato

nell'ordine medesimo, l'Appaltatore:

- non avrà diritto al pagamento di alcun corrispettivo
compenso o indennizzo;

- dovrà provvedere a propria cura e spese all'eventuale ritiro
dei prodotti nel rispetto delle condizioni e dei termini di
cui al successivo articolo "Ritiro dei prodotti da restituire
o sostituire";

- sarà comunque tenuto, ove ancora possibile, all'esatto
adempimento e, quindi, alla tempestiva consegna dei prodotti
presso gli indirizzi indicati nell'ordine, pena l'applicazione
delle penali di cui al successivo articolo "Penali".

Articolo 10 - Verifica e controllo quali/quantitativo

1 Il controllo quali-quantitativo della fornitura viene
effettuato dal Responsabile o suo delegato della Struttura
Farmaceutica dell'Azienda Sanitaria contraente ordinante entro
i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla consegna. In caso
di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti previsti dal
capitolato e relativi atti di gara, si potrà procedere alla
restituzione della merce secondo le modalità indicate al
successivo articolo 11.

2 La firma apposta sul documento di consegna, all'atto del
ricevimento dei prodotti, indica la mera corrispondenza del
materiale inviato rispetto a quello richiesto. La quantità e
la qualità rispetto a quanto ordinato nella richiesta di
consegna potrà essere accertata dall'Azienda sanitaria in un

secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dall'Appaltatore.

3 L'accettazione della merce da parte delle Aziende non esonera l'Appaltatore dalla responsabilità per eventuali vizi dei prodotti, apparenti od occulti, ancorché non rilevati all'atto della consegna; analogamente l'accettazione non esonera l'Appaltatore da eventuali responsabilità per contestazioni insorte all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

4 Nel caso in cui al momento dell'utilizzo dei prodotti, l'Azienda Sanitaria contraente rilevasse vizi o difformità degli stessi, non riconoscibili in precedenza, l'Azienda Sanitaria contraente potrà richiedere la sostituzione di detti prodotti, secondo le modalità indicate all'articolo successivo.

Articolo 11 - Ritiro dei prodotti da restituire o sostituire

1. In tutte le ipotesi di restituzione all'Appaltatore dei prodotti consegnati (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i casi di consegna in ritardo dei prodotti, consegna di quantità di prodotti eccedenti quelle richieste o non accettati) l'Azienda Sanitaria contraente metterà a disposizione dell'Appaltatore entro 24 (ventiquattro) ore dalla segnalazione scritta i prodotti da ritirare, garantendo il loro deposito presso propri locali per un periodo di 8 (otto) giorni a decorrere dalla menzionata richiesta.

2. L'Appaltatore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza o non accettati, concordando con l'Azienda Sanitaria contraente le modalità di ritiro. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che i prodotti potrebbero subire durante il deposito, oltre gli 8 (otto) giorni di deposito garantiti. Dopo 30 (trenta) giorni solari l'Azienda Sanitaria potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese dell'Appaltatore dandone preventiva comunicazione scritta a mezzo PEC all'Appaltatore stesso.

3. Nel caso in cui i prodotti resi o da restituire siano già stati fatturati, l'Appaltatore dovrà procedere all'emissione della nota di credito. Ciascuna nota di credito dovrà riportare chiara indicazione della relativa fattura, del numero di protocollo assegnato dall'Azienda Sanitaria contraente all'ordine cui la fattura si riferisce e dell'eventuale numero di ordine assegnato dall'Appaltatore alla fornitura.

4 La merce in qualsiasi modo rifiutata, anche se tolta dall'imballaggio e/o dalla confezione originale, sarà ritirata a cura e spese dell'Appaltatore, che dovrà provvedere alla sostituzione della medesima, senza alcun aggravio di spesa. L'Appaltatore è tenuto alla sostituzione dei prodotti contestati (difformità di qualità) entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta. Nel caso in cui l'Appaltatore non

provveda alla sostituzione dei prodotti contestati nei termini, si procederà all'applicazione delle penali secondo le modalità indicate al successivo articolo "Penali".

Articolo 12 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti all'Appaltatore dall'Azienda Sanitaria contraente per l'affidamento della fornitura, oggetto del presente contratto, e dei servizi ad essa connessi sono stati calcolati sulla base dei prezzi unitari riportati nell'offerta economica.

2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente all'Appaltatore e, pertanto, qualsiasi terzo, non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente.

3. Tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dall'Appaltatore in ragione dell'appalto in oggetto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione del contratto.

4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea.

5. L'Appaltatore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati se non nei limiti di cui al successivo capoverso.

6. Il prezzo di aggiudicazione si intende per merce franco magazzini individuati dalle Aziende Sanitarie. Il prezzo di aggiudicazione resterà fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura, salvo casi di variazioni di prezzo determinate dall'AIFA che avranno effetto dalla data di pubblicazione del provvedimento sulla G.U.R.I. In tale evenienza, resterà comunque ferma la percentuale di sconto stabilita al momento dell'aggiudicazione rispetto al prezzo di riferimento concordato con l'AIFA, salvo variazioni più favorevoli all'Azienda Sanitaria. Le variazioni, in aumento o in diminuzione, dovranno essere comunicate per iscritto alla Regione -Centrale regionale di committenza- entro 10 (dieci) giorni dalla data del provvedimento e, comunque prima di evadere l'ordine di consegna emesso dalle Aziende Sanitarie. Le diminuzioni dovranno essere applicate immediatamente anche

in assenza di formale accettazione delle Aziende Sanitarie.

7. L' Appaltatore non avrà diritto a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.

8. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L'Azienda Sanitaria contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'Appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice Civile).

9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nell'Ordinativo di fornitura; qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di fornitura si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC, dalle Aziende Sanitarie contraenti.

Articolo 13 - Fatturazione, pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi di seguito

precisati.

2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall'Azienda Sanitaria contraente in favore dell'Appaltatore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dalla presente Convenzione.

3. Ciascuna fattura emessa dall'Appaltatore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e al singolo Ordinativo di fornitura incluso il CIG, e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi e deve essere intestata e spedita all'Azienda Sanitaria in forma elettronica ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013.

4. Resta tuttavia espressamente inteso che, stante la tipologia dell'oggetto della presente gara, in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere la fornitura e, comunque, una delle attività previste nella presente Convenzione, negli atti di gara tutti e negli ordini di consegna. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'ordine di consegna e la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC dalle Aziende Sanitarie contraenti.

5. In caso di ritardo nei pagamenti, dovranno essere applicati

interessi moratori secondo quanto previsto dalla legge.

L'I.V.A. sarà rimborsata dalle Aziende Sanitarie contraenti,

all'atto del pagamento della fattura, se ed in quanto dovuta,

nell'aliquota stabilita dalla categoria merceologica

dell'oggetto contrattuale.

6. Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile e

dovranno essere intestate all'Azienda Sanitaria contraente.

7. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente

articolo sarà effettuato nei termini di legge dalla ricezione

delle fatture dall'Azienda Sanitaria contraente in favore

dell'Appaltatore, sulla base delle fatture emesse da

quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti.

8. Ciascuna fattura, riporterà solamente l'importo troncato

alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. La

ritenuta verrà liquidata dall'Azienda Sanitaria solo al

termine del contratto e previa acquisizione del documento

unico di regolarità contributiva.

9. Resta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di

concordare con l'Appaltatore ulteriori indicazioni da inserire

in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.

10. L'Appaltatore si obbliga a presentare un rendiconto

mensile di tutte le attività svolte nel corso del mese di

riferimento. Il rendiconto deve essere approvato dal

Responsabile della gestione della Convenzione al fine di

autorizzare l'emissione della relativa fattura, entro 5

(cinque) giorni dal ricevimento dello stesso. Qualora il Responsabile della gestione della Convenzione lo ritenesse necessario, può richiedere all'Appaltatore l'integrazione della documentazione. L'Appaltatore sarà tenuto a soddisfare la richiesta del Responsabile della gestione della Convenzione, che deve approvare il rendiconto entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento di tale integrazione. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali".

14. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di fornitura. Qualora l'Appaltatore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di fornitura si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da trasmettersi a mezzo PEC, da parte delle Aziende Sanitarie Contraenti.

Tutti i pagamenti derivanti dal presente contratto saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato intrattenuto dall'Appaltatore presso:

- BNL S.p.A., codice IBAN IT51N010050160000000008743 con la precisazione che le persone delegate ad operare sul conto sono i signori Gordon Naylor, nato a Swann Hill (Australia) il 24

aprile 1963, codice fiscale NYL GDN 63D24 Z700X; Maura

Cambiaggi, nata a Siena il 24 luglio 1956, codice fiscale CMB

MRA 56L64 I726N; Monica Pagni, nata a Chianciano Terme il 1

giugno 1968, codice fiscale PGN MNC 68H41 C608N.

Le eventuali comunicazioni di modifica del predetto conto

corrente, dovranno essere effettuate mediante posta

elettronica certificata da inoltrarsi alla Regione indirizzo

PEC centraledicommittenza@pec.regione.sardegna.it;

Il mancato puntuale rispetto di tali modalità di comunicazione

o l'inesatta indicazione dei nuovi riferimenti bancari esonera

la Regione da qualsiasi responsabilità in ordine all'eventuale

inesatta effettuazione dei suddetti pagamenti.

L'Appaltatore dichiara espressamente di assumere gli obblighi

di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 di

tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla presente

Convenzione.

Ai sensi della norma sopracitata la presente Convenzione e gli

Ordinativi di fornitura saranno risolti di diritto

nell'ipotesi di violazione degli obblighi previsti dalla

stessa norma.

L'Appaltatore prende altresì atto che, ai sensi del più volte

citato articolo 3 della legge 136/2010, è tenuto al rispetto

della predetta normativa nei suoi rapporti con subappaltatori

e con subcontraenti, i quali, a pena di nullità del relativo

contratto, dovranno assumere gli obblighi di tracciabilità

previsti dalla legge succitata.

L'Appaltatore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Azienda Sanitaria contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Azienda Sanitaria stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla Regione -Centrale regionale di committenza-.

Prende, infine, atto che la Regione ha diritto di verificare il rispetto di tale normativa nei contratti di subappalto ed in qualsiasi sub contratto avente origine dal presente atto.

Articolo 14 - Trasparenza

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della presente Convenzione;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con esso assunti,

né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni predette, ovvero l'Appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.=

Articolo 15 - Penali

1. La Regione -Centrale regionale di committenza- e le Aziende Sanitarie contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia degli Ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte dell'Appaltatore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza dell'Appaltatore gli inadempimenti relativi all'applicazione del contratto.

2. Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui l'Appaltatore non provveda alla consegna nel giorno pattuito, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, alle Aziende Sanitarie una penale pari all'1 per mille (uno per mille) del valore dei prodotti in contestazione, al netto di IVA, fino al trentesimo giorno

dalla scadenza del termine di consegna.

3. Nel caso in cui l'ordine sia stato parzialmente evaso dall'Appaltatore nei termini prescritti dal Capitolato Tecnico, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi consegnati in ritardo.

4. Decorso il termine massimo di ritardo di 30 (trenta) giorni ogni singola Azienda Sanitaria contraente, oltre all'applicazione della penale, potrà risolvere l'Ordinativo di fornitura, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile (clausola risolutiva espressa) addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto dei beni oggetto dell'Ordine di fornitura, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

5. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Azienda Sanitaria contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione dei prodotti, l'Azienda Sanitaria contraente applicherà all'Appaltatore una penale pari all'1 per mille (uno per mille) del valore dei prodotti in contestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

6. Si precisa che nei casi in cui, causa l'inadempimento dell'Appaltatore, le Aziende Sanitarie contraenti siano costrette ad acquistare presso terzi i prodotti oggetto di un ordine di consegna la penale nella percentuale indicata nei

precedenti commi sarà calcolata, così come nei casi di inadempimento parziale, sul corrispettivo relativo alla quota parte di fornitura ancora da eseguire e fino all'esatto adempimento della stessa.

7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati all'Appaltatore; l'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 3 (tre) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non possano essere accolte, ad insindacabile giudizio delle Aziende Sanitarie contraenti che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

8. È fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria contraente di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico dell'Appaltatore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell'Appaltatore.

9. Le Aziende Sanitarie contraenti potranno compensare i

crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall'Appaltatore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.

10. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

11. L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

12. Considerata la particolarità del prodotto, si intende sospesa l'applicazione di penali nel caso in cui la mancata consegna o il ritardo siano dipendenti da indisponibilità di prodotto correlata a problematiche non dipendenti dalla volontà dell'Appaltatore.

Articolo 16 -Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con la presente Convenzione o previsti negli atti da questo richiamati e con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, l'Appaltatore ha prestato la cauzione definitiva mediante

garanzia fideiussoria quanto al Lotto n. 2 della Società

"Banca CR Firenze S.p.A.", n. 01383/8200/00020884/3892/2016,

per l'importo di euro **4.557,60**

(quattromilacinquecentocinquantesette virgola sessanta), e

quanto al Lotto n. 3 della Società **"Banca CR Firenze S.p.A.",**

n. 01383/8200/00020885/3893/2016, per l'importo di euro

17.172,00 (diciassettemilacentosettantadue virgola zero zero)

entrambe con autentiche del Dr. Stefano Ajello, Notaio in

Milano, in data 11 ottobre 2016, repertorio nn. 44.837 e

44.838 ai sensi dell'art. 103 del D.lgs n. 50/2016, polizze

che, in copia, si allegano sotto la lettera **"D"**.

2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della

Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da

essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva

viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli

Ordinativi di fornitura in corso emessi dalle singole Aziende

Sanitarie.

3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli

accessori del debito principale ed è prestata a garanzia

dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni

dell'Appaltatore, anche future ai sensi e per gli effetti

dell'art. 1938 Codice Civile, nascenti dall'esecuzione dei

singoli Ordinativi di fornitura ricevuti.

4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli

obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a

fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Aziende Sanitarie contraenti/la Regione, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

5. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Aziende Sanitarie contraenti/Regione, per quanto di ragione, verso l'Appaltatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

6. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento). A tal fine le Aziende Sanitarie contraenti trasmettono alla Regione - Centrale regionale di committenza- i documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Regione -Centrale regionale di

committenza-.

8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Regione.

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Aziende Sanitarie contraenti e/o Regione hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 17 -Riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto la documentazione originaria o predisposta in esecuzione della Convenzione.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di

subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di

questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la

Regione nonché le Aziende Sanitarie hanno facoltà di

dichiarare risolti di diritto rispettivamente la Convenzione e

i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che

l'Appaltatore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne

dovessero derivare.

L'Appaltatore può citare i termini essenziali della

Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la

partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti,

previa comunicazione alla Regione delle modalità e dei

contenuti di detta citazione.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto

previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dai relativi regolamenti di

attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 18 - Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei

contratti di fornitura e della presente Convenzione, le

Aziende Sanitarie potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456

Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi

all'Appaltatore tramite PEC, nel caso di mancato adempimento

delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel

rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le

modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella

Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.

2. In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento, dall'Azienda Sanitaria contraente e/o dalla Regione, per quanto di propria competenza, ciascuna delle stesse avrà la facoltà di considerare, risolti di diritto il relativo Ordinato di fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del maggior danno.

3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art 108 del D.Lgs. 50/2016, l'Azienda Sanitaria contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Ordinativi di fornitura nei seguenti casi:

- reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'Appaltatore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale al di fuori dei casi di cui all'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016;
- violazione delle norme in materia di cessione del contratto

e dei crediti;

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva";

- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di fornitura, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";

- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende Sanitarie, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";

- applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";

- nei casi previsti dall'articolo "Fatturazione, pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari";

- nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";

- nei casi di cui all'articolo "Subappalto";

- nei casi di cui all'articolo "Trasparenza".

4. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, la Regione, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa

entro il termine di cui all'articolo "Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva";

- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";

- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";

- applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";

- nei casi previsti dall'articolo "Fatturazione, pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari";

- nel caso in cui almeno 3 (tre) Aziende Sanitarie abbiano risolto il proprio Ordinativo di fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;

- nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";

- nei casi di cui all'articolo "Subappalto";

- nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";

- nei casi di cui all'articolo "Codice di comportamento"

- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

5. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in

cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso l'Appaltatore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie.

6. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di fornitura, la Regione e/o le Aziende Sanitarie hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.

7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Appaltatore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Azienda Sanitaria contraente e/o della Regione al risarcimento dell'ulteriore danno.

8. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l'Ordinativo di fornitura. In tal caso la Regione e/o le Aziende Sanitarie per le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere la Convenzione e/o l'Ordinativo di fornitura.

Articolo 19 - Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall'articolo 109 del D.Lgs. 50 del 2016, le Aziende

Sanitarie contraenti e/o la Regione per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dai singoli Ordinativi di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;

- qualora l'Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto l'Appaltatore medesimo;

- qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con

sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica

Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il

patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste

dalla normativa antimafia;

- Ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di

fiducia sottostante la presente Convenzione e/o ogni singolo

rapporto attuativo;

- Gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul

lavoro ai sensi D.Lgs. 81/2008;

- Cessione del contratto;

- Applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore

al 10% (dieci per cento) del valore dell'Ordinativo di

fornitura.

3. Si conviene altresì che le singole Aziende Sanitarie

contraenti, in coincidenza con la scadenza del proprio

bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal

proprio Ordinativo di fornitura nell'ipotesi in cui, in

ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni

pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio

bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per

la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore

durata del medesimo Ordinativo di fornitura. Tale ipotesi

integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta

causa di recesso.

4. L'Azienda Sanitaria contraente, in caso di mutamenti di

carattere organizzativo interessanti la stessa Azienda

Sanitaria, che abbiano incidenza sull'esecuzione della

fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì

recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo

di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni

solari, da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC.

5. Nei casi di cui ai commi precedenti, l'Appaltatore ha

diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché

correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e

le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per

allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di

natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo

e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto

dall'articolo 1671 Codice Civile.

6. L'Azienda Sanitaria contraente può altresì recedere, per

motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo

Ordinativo di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi

della facoltà consentita dall'articolo 1671 Codice Civile con

un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da

comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC, purché tenga indenne

lo stesso Appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni

rese e del mancato guadagno.

7. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso,

l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali,

assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per

le Aziende Sanitarie contraenti.

Articolo 20 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto delle Aziende Sanitarie contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. L'Appaltatore ha presentato la polizza di assicurazione numero CLE-004988843-08 numero di revisione 25, della Società "Marsh USA Inc." emessa in data 29 settembre 2016;

Detta polizza, in copia, si allega sotto la lettera "E" è stata stipulata a copertura della responsabilità civile a copertura dei rischi in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Aziende Sanitarie contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l'Appaltatore possa arrecare alle Aziende Sanitarie contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla

Convenzione ed ai singoli Ordinativi di fornitura.

3. L'Appaltatore dichiara che il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro e, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del rapporto contrattuale prevede la rinuncia dell'assicuratore, sia nei confronti della Regione che delle Aziende Sanitarie contraenti, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1902 Codice Civile, di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893 Codice Civile.

4. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Aziende Sanitarie contraenti e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 21 - Subappalto

1. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Aziende Sanitarie, alla Regione o a terzi per

fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate

l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto della presente
Convenzione.

2. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata
della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, i
requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo
svolgimento delle attività agli stessi affidate.

3. Il subappalto è autorizzato dalla Regione. L'Appaltatore si
impegna a depositare presso la Regione -Centrale regionale di
committenza-, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio
dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la
copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista
dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la
dichiarazione attestante il possesso da parte del
subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente
normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso
affidate. Copia del contratto di subappalto deve essere
inviata anche alle Aziende Sanitarie. In caso di mancata
presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine
previsto, la Regione non autorizzerà il subappalto.

4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati
documenti nel termine previsto, la Regione procederà a
richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta
documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale,
decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà

autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il

termine per la definizione del procedimento di autorizzazione

del subappalto.

5. L'Appaltatore dichiara, con la sottoscrizione della

Convenzione, che non sussiste nei confronti del subappaltatore

alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/1965 e

successive modificazioni.

6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli

obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane

l'unico e solo responsabile, nei confronti della Regione e/o

delle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva

competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per

la parte subappaltata.

7. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la

Regione e/o le Aziende Sanitarie contraenti da qualsivoglia

pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al

subappaltatore o ai suoi ausiliari.

8. Ai sensi dell'art 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016

l'Appaltatore deve applicare, per le prestazioni affidate in

subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con

ribasso non superiore al 20% (venti per cento).

9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non

può formare oggetto di ulteriore subappalto.

10. In caso di cessione in subappalto di attività senza la

preventiva approvazione, ed in ogni caso di inadempimento da

parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione potrà risolvere la Convenzione e le Aziende Sanitarie contraenti l'Ordinativo di fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

11. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 22 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Aziende Sanitarie, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesima Aziende Sanitarie contraenti.

3. Le Aziende Sanitarie contraenti e la Regione si impegnano ad informare prontamente l'Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l'Appaltatore riconosce alle medesime Aziende Sanitarie contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall'Appaltatore.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui

al comma precedente tentata nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 23 - Responsabile della fornitura

Il referente per la fornitura per conto dell'Appaltatore compete al signor Fioravante Giuseppe, nato a Castrovillari il 7 luglio 1989, numero telefonico 0577539185, email giuseppe.fioravante@seqirus.com il quale ha la responsabilità di rappresentare ad ogni effetto l'Appaltatore nei confronti delle Regione nonché di ciascuna Azienda Sanitaria contraente.

Articolo 24 - Nuovi prodotti

1. L'Appaltatore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente le Aziende Sanitarie contraenti sulla evoluzione scientifica dei prodotti oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture e alla prestazione dei servizi oggetto della medesima Convenzione, ferme restando le stesse condizioni economiche di aggiudicazione.

2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune, fermo restando i prezzi unitari offerti da

parte dell'Aggiudicatario.

Articolo 25 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.

2. La Regione, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

3. In ogni caso le Aziende Sanitarie contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Regione -Centrale regionale di committenza-, da parte dell'Appaltatore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli

Ordinativi di fornitura ed ai fini del monitoraggio dei

consumi e del controllo della spesa totale, nonché

dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai

principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono

nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e

seguenti del D.Lgs. 196/2003.

5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i

dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti

e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da

qualsivoglia responsabilità per errori materiali di

compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta

imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e

cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui

all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente

Convenzione, vengano affidati all'Appaltatore trattamenti di

dati personali di cui la Regione risulta titolare,

l'Appaltatore stesso è da ritenersi designato quale

Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti

dell'art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto

previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni

conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

- nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e

preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a

quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato;

- nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;

- nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;

- nel trasmettere alla Regione -Centrale regionale di committenza-, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e seguenti del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla Regione stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì alla Regione tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;

- nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;

- nel consentire alla Regione -Centrale regionale di committenza-, in quanto titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati

personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 26 - Verifiche sull'esecuzione del contratto

1. Anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore si obbliga a consentire alle Aziende Sanitarie e alla Regione -Centrale regionale di committenza-, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

2. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Aziende Sanitarie.

Articolo 27 - Procedura di affidamento in caso di fallimento dell'Appaltatore o in caso di risoluzione per inadempimento

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ex art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 28 - Elezione di domicilio e foro competente

A tutti gli effetti di legge, l'Appaltatore elegge il suo domicilio legale come in comparsa.

Foro esclusivo competente a conoscere delle controversie nascenti dalla presente Convenzione tra l'Appaltatore e la Regione, è quello di Cagliari.

Foro esclusivo competente a conoscere delle controversie

nascenti dai contratti tra l'Appaltatore e le Aziende

Sanitarie, sarà determinato in base alla normativa vigente.

Articolo 29 Spese di contratto e trattamento fiscale

Tutte le spese della presente Convenzione e degli Ordinativi

di fornitura, propedeutiche, inerenti e conseguenti (imposte,

tasse, diritti di segreteria, spese notarili, riproduzioni di

atti ed elaborati grafici ecc.) sono a totale carico

dell'Appaltatore.

Ai fini fiscali, si precisa che i corrispettivi di cui al

presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore

aggiunto (IVA) e pertanto, ai sensi dell'articolo 40 del

D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, il contratto dovrà essere

registrato con l'applicazione dell'imposta in misura fissa.

Articolo 30-Codice di comportamento

La Regione richiede ai propri fornitori e collaboratori

esterni il rispetto dei principi contenuti nel proprio Codice

di Comportamento - pubblicato e visionabile sul sito

istituzionale www.regione.sardegna.it - approvato con D.G.R.

n. 3/7 del 31 gennaio 2014, da intendersi qui integralmente

riportato e trascritto.

Il rispetto dei valori e dei principi etici risulta elemento

fondamentale per l'instaurazione di un corretto rapporto di

lavoro e di affari tra questa Stazione Appaltante e

l'appaltatore, pertanto la società fornitrice dichiara di

conoscere, accettare e rispettare il contenuto tutto del

Codice di comportamento della Regione, per averne preso

visione prima d'ora.

L'appaltatore si impegna, anche tramite i propri

amministratori, dipendenti, collaboratori e subcontraenti, ad

attenersi rigorosamente ai principi ivi contenuti, ai sensi e

per gli effetti dell'articolo 1381 del c.c. Valga tale impegno

come clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c.

pertanto in caso di inadempimento, la Regione si avvarrà della

facoltà di risolvere di diritto il contratto mediante

dichiarazione espressa ed univoca tramite lettera raccomandata

a/r o a mezzo di posta elettronica certificata, fatto salvo in

ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni subiti.

Articolo 31-Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della

volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena

conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato

il contenuto, che dichiarano quindi di approvare

specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e,

comunque, qualunque modifica al presente atto non può aver

luogo e non può essere provata che mediante atto scritto;

inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle

clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di

fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi

atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte delle Aziende Sanitarie contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni della presente Convenzione prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

L'Appaltatore come sopra rappresentato, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare espressamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- Titolo I, Articolo 1 (Oggetto e ammontare della Convenzione

Quadro);

- Titolo II, Articolo 1 (Oggetto e ammontare della Convenzione

Quadro);

- Titolo III, Articolo:

- 1 (Norme regolatrici e disciplina applicabile);

- 4 (Utilizzo della Convenzione);

- 5 (Modalità e tempi di conclusione dei contratti),

- 6 (Durata);

- 7 (Condizioni della fornitura e limitazione di

responsabilità);

- 8 (Obbligazioni specifiche dell'Appaltatore);

- 9 (Modalità di conclusione e termini di esecuzione della

fornitura;

- 12 (Corrispettivi);

- 13 (Fatturazione, pagamenti e tracciabilità dei flussi

finanziari);

- 15 (Penali);

- 16 (Garanzia fidiussoria a titolo di cauzione definitiva);

- 17 (Riservatezza);

- 18 (Risoluzione);

- 19 (Recesso);

- 20 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa);

- 21 (Subappalto);

- 22 (Brevetti industriali e diritti d'autore);

- 23 (Responsabile del Servizio);

- 24 (Nuovi prodotti);

- 25 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento),

- 28 (Elezione di domicilio e foro competente);

- 29 (Spese di contratto e trattamento fiscale);

- 31 (Clausola finale).

Le parti mi esonerano dalla lettura degli allegati dichiarando di averne avuto piena e preventiva conoscenza.

Richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto da me redatto su supporto informatico non modificabile, composto di sessantanove pagine su trentacinque mezzi fogli.

Dell'atto stesso ho dato lettura mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici ai comparenti, i quali a mia interpellanza lo dichiarano conforme a loro volontà e lo approvano e sottoscrivono in presenza di me Ufficiale Rogante, ciascuno mediante apposizione di firma digitale, attestando io

Ufficiale Rogante, per averla verificata, la validità dei relativi certificati di firma, e nello specifico quanto alla

Dr.ssa Cinzia Lilliu, mediante chiave pubblica contenuta nel certificato numero 6a23907f0a7c8e9676316109ba04d255 rilasciato

da ArubaPEC S.p.A., non revocato, e quanto alla Dr.ssa Maura Cambiaggi mediante chiave pubblica contenuta nel certificato

numero 6708de04541a6752a4f5fc5d0753d6f5 rilasciato da ArubaPEC S.p.A non revocato, atto da me Ufficiale Rogante sottoscritto

e firmato, dopo le parti e in loro presenza, con firma

digitale, il tutto a norma di legge alle ore diciassette e
trenta minuti.